

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 giugno 2016 nel procedimento R 471/2016-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, ivi comprese quelle sostenute nei procedimenti dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Impugnazione proposta il 3 ottobre 2016 da WQ (*) avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-1/16, WQ (*)/Parlamento

(Causa T-705/16 P)

(2016/C 454/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: WQ (*) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Controinteressato nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del TFP nella causa F-1/16, WQ (*)/Parlamento;
- annullare la decisione dell'APN del 27 marzo 2015 di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna per la certificazione del 2014;
- condannare il Parlamento alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe commesso nell'esaminare il motivo dedotto dal ricorrente in primo grado, vertente sulla violazione del principio generale di parità di trattamento, per aver statuito che quest'ultimo versava in una situazione fattuale diversa rispetto a quella di un candidato in possesso di un diploma dello stesso livello che aveva frequentato un corso di almeno un anno.
2. Secondo motivo, vertente su un errore di diritto che risulterebbe dal fatto che il TFP ha statuito che la decisione controversa, vale a dire quella di non includere il nome del ricorrente nell'elenco dei funzionari selezionati per partecipare al programma di formazione della campagna per la certificazione del 2014, non violava l'articolo 165 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri nel settore dell'insegnamento.

(*) Dati cancellati nell'ambito della tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali.

3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto che il TFP avrebbe commesso respingendo l'eccezione di illegittimità, dedotta dal ricorrente in primo grado, dichiarando che il criterio della frequenza di un corso di almeno un anno era giustificato e proporzionato, tenuto conto della natura della procedura di certificazione. In tale contesto, il ricorrente ritiene che il TFP abbia altresì snaturato i suoi argomenti allorché ha statuito che egli non aveva contestato il fatto che, se fosse stato preso in considerazione il titolo controverso, la sua esperienza professionale acquisita presso le istituzioni sarebbe stata conteggiata due volte.

Impugnazione proposta il 3 ottobre 2016 da HB avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 21 luglio 2016, causa F-125/15, HB/Commissione

(Causa T-706/16 P)

(2016/C 454/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (Schweich, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e T. Martin)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza pronunciata dal TFP nella causa F-125/15, HB/Commissione;
statuendo tramite nuove disposizioni,
- annullare la decisione di non promuovere la ricorrente a titolo dell'esercizio di promozione 2014;
- condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo del danno morale subito, la somma di EUR 15 000;
- condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi, vertenti su vari errori di diritto che il Tribunale della funzione pubblica (TFP) avrebbe commesso.

In primo luogo, la parte ricorrente ritiene che il TFP sia incorso in un errore di diritto affermando che l'autorità che ha il potere di nomina (APN) aveva proceduto ad uno scrutinio comparativo dei meriti effettivo, vale a dire su una base obiettiva e paritaria, mentre invece essa si sarebbe limitata a non tener conto dei meriti della parte ricorrente per l'anno 2013, in assenza di valutazione nel rapporto informativo 2013, senza cercare di disporre di fonti di informazione o di raggugli paragonabili.

In secondo luogo, la parte ricorrente afferma che il TFP ha commesso un errore di diritto statuendo che l'assenza di valutazione nel rapporto informativo 2013 è imputabile alla ricorrente medesima e che il fatto di non averlo contestato nei termini previsti dallo Statuto impedisce che l'APN valuti i suoi meriti per quell'anno.

In terzo luogo, il TFP avrebbe, a dire della parte ricorrente, commesso un errore di diritto statuendo che quest'ultima non aveva dimostrato l'esistenza di fatti che consentissero di far presumere l'esistenza di una discriminazione fondata sul sesso, essendo il suo rapporto informativo privo di qualsiasi valutazione sostanziale, esclusivamente in ragione delle sue assenze di lunga durata giustificate da congedi di maternità e di malattia a motivo delle complicazioni legate alla sua gravidanza.
